

CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti

Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze.

Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.